

Norme & Tributi

Hacker, pene aumentate Sconti per chi collabora

Ddl Cybersicurezza

Reati equiparati a quelli in materia di antimafia e antiterrorismo

Potenziata l’infrastruttura informatica delle Pa con un responsabile

Ivan Cimmarusti
ROMA

Reati informatici equiparati a quelli in materia di mafia e terrorismo, pene aumentate in caso di attacchi a imprese ed enti pubblici e arriva la figura del cyber-pentito. Questo c'è nel Ddl Cybersicurezza al centro del preconsiglio di ieri che ora viaggia spedito verso il consiglio dei ministri.

In ballo c'è la modifica del codice penale e del codice di procedura penale, con interventi anche sul fronte delle Pubbliche amministrazioni, allo scopo di potenziare le infrastrutture di sicurezza informatica. Ma andiamo per gradi.

La bozza del Ddl a cui sta lavo-

rando l'esecutivo - composto da 18 articoli - prevede infatti una modifica all'articolo 615-ter del codice penale (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), con innalzamento delle pene per i pirati informatici: si va da un minimo di due a un massimo di dieci anni di reclusione. Le sanzioni aumentano fino a dodici anni «se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o la «interruzione totale o parziale del suo funzionamento».

L'inasprimento riguarda anche i reati previsti dagli articoli 615-quater (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 617-quater (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617-quinquies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) e 617-sexies (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).

La bozza, tra le altre cose, prevede uno sconto di pena per l'hacker

che avvia una collaborazione con l'Autorità giudiziaria. Una sorta di cyber collaboratore di giustizia. Secondo quanto è annotato nel testo, infatti, le pene «sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi».

È stato previsto un coordinamento delle norme anti-hacker con quelle previste per le indagini antimafia, in particolare per quanto riguarda le intercettazioni e le proroghe di indagine.

Infine, tra le norme, è previsto un potenziamento delle strutture di cybersicurezza di amministrazioni pubbliche centrali, regioni, comuni, società di trasporto pubblico e Asl. In particolare, dovranno dotarsi di un «referente per la cybersicurezza» e sarà «individuato in ragione delle qualità professionali possedute» e svolgerà «anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima casa, aliquota agevolata anche sul terreno di pertinenza

Cassazione/1

Agevolazione estesa a solai e cantine (C/2), autorimesse (C/6) e posti auto (C/7)

Angelo Busani

L'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" compete anche con riferimento al trasferimento di un'area che sia considerabile come pertinenza di un'abitazione per il cui acquisto sia richiesto dall'acquirente il beneficio fiscale: in altri termini, l'aliquota agevolata (attualmente pari al 2% se il contratto è soggetto a imposta di registro e al 4% nel caso di cessione imponibile ai fini Iva) si applica sia al valore del fabbricato sia al valore del terreno di pertinenza.

Lo ribadisce la Cassazione nell'ordinanza n. 2351 del 24 gennaio 2024 (riformando la sentenza della

Ctr Piemonte 654/2021, la quale, a sua volta, aveva riformato la sentenza della Ctp Novara 235/2019), nell'ennesimo caso in cui è stata sottoposta a giudizio, sul punto se l'elencazione sia esaustiva o esemplificativa, la norma secondo la quale l'agevolazione prima casa si estende all'acquisto delle pertinenze classificate in Catasto nelle categorie C/2 (solai e cantine), C/6 (autorimesse) e C/7 (posti auto).

Da tempo ormai la giurisprudenza di vertice riconosce che si tratta di un'elencazione che il legislatore ha effettuato non per contenere le pertinenze agevolate nel perimetro di quelle elencate, ma per prenderle in considerazione al fine di concedere l'agevolazione per l'acquisto di una sola pertinenza per ognuna di dette categorie catastali. In altre parole, se si acquista una casa con due autorimesse, l'agevolazione spetta per una sola di queste ultime, ma ciò non toglie che l'agevolazione prima casa sia applicabile anche se si acquista un lastrico solare di categoria

F/5 (Cassazione 6259/2013 e 22561/2021) o un'area urbana di categoria F/1 oppure censita nel Catasto Terreni che siano di pertinenza di un fabbricato abitativo.

L'Agenzia delle entrate è invece ferma sul punto che si tratti di un'elencazione tassativa: l'ultimo episodio (interpello 566/2021, in "Il Sole 24 Ore" del 27 agosto 2021) è quello della negazione dell'agevolazione all'acquisto di un fabbricato strumentale all'attività agricola di categoria catastale D/10, pertinente a una casa colonica.

Nella decisione 2351/2024 la Cassazione dunque riafferma che, con riferimento all'applicabilità dell'agevolazione "prima casa", «il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra»; ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale ma il rapporto di complementarità funzionale tra il bene principale e il bene servente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è «caso d'uso» l'atto non registrato enunciato in atti sottoposti a registrazione

Non si applica la tassazione ai fini dell'imposta di registro

Angelo Busani

L'enunciazione di un atto non registrato contenuta in un atto sottoposto a registrazione non è qualificabile, ai fini dell'imposta di registro, come "caso d'uso" e, pertanto, non si rende applicabile la tassazione propria delle situazioni in cui il caso d'uso si verifica; d'altro lato, tuttavia, se oggetto di enunciazione è un atto soggetto a registrazione in caso d'uso, allora l'enunciazione è tassabile in sé, a prescindere dal fatto che il caso d'uso non si verifichi.

È questa la decisione adottata dalla Cassazione con l'ordinanza n. 2296

del 23 gennaio 2024, che è del tutto condivisibile sul punto che l'enunciazione non configura un caso d'uso, in quanto l'enunciazione è del tutto estranea alla definizione di caso d'uso contenuta nell'articolo 6 del Dpr 131/1986 (la legge di registro); ma è per nulla condivisibile quando afferma che l'enunciazione dell'atto da registrare solo in caso d'uso ne provoca comunque la tassazione, anche se il caso d'uso non si verifica.

L'argomentazione di quest'ultima affermazione è che la legge di registro (all'articolo 22) commina, nel caso di enunciazione di un atto soggetto a registrazione in termine fisso e non registrato, l'applicazione della sanzione per mancata registrazione, oltre a pretendere il versamento dell'imposta non pagata; mentre non commina alcuna sanzione, ma solo dispone la percezione dell'imposta applicabile, se si tratta dell'enunciazione di atti non soggetti a registrazione in termine fisso.

La Cassazione afferma che questa norma sarebbe dunque inutilmente dettata, perché ovvia, se non esistessero atti, diversi da quelli soggetti a registrazione in termine fisso, soggetti a tassazione a causa di enunciazione, senza applicazione di sanzioni.

È vero, invece, che la norma in questione un senso ce l'ha, perché essa si rende applicabile ai contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso e ai contratti soggetti a registrazione in caso d'uso qualora il caso d'uso si sia verificato.

La norma sulla tassazione per enunciazione, invece, non può ritenersi applicabile:

1) agli atti e ai contratti contemplati nella tabella degli atti esonerati dalla registrazione, allegata alla legge di registro;

2) agli atti soggetti a registrazione in caso d'uso se il caso d'uso non si sia ancora verificato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Siti pirata, è legittimo oscurarli entro mezz'ora

Diritto d'autore

Il Tar Lazio respinge il ricorso di Assoprovider: rispettate le norme Ue

Alessandro Galimberti
MILANO

Legittimo oscurare in tempo reale le trasmissioni pirata di eventi in diretta. E nulla da eccepire, inoltre, sul *Piracy Shield*, il software detective creato da una start-up e donato dalla Lega calcio della Serie A all'AgCom per stanare i pirati dello *streaming*.

Il Tar Lazio ha respinto nella camera di Consiglio del 24 gennaio il ricorso di Assoprovider (Associazione provider indipendenti, assistita da Fulvio Mazzana) contro le deliberazioni dell'Autorità che, a partire dal 2021, hanno dato sostanza alla decisione tempestiva e non solo formale - del copyright in materia. A difesa delle ragioni del regolatore amministrativo si era costituita anche l'Avpav - Industria dei contenuti audiovisivi e digitali - con le leghe professioniste di Serie A e Serie B, tutte assistite dallo studio Previti, che possono così brindare per la «piena compatibilità con il quadro legislativo costituzionale ed europeo» statuita dal Tar capitolino.

Nulla da eccepire sulla donazione all'autority del software Piracy Shield della Serie A

Il ricorso principale e i motivi via via aggiunti riguardavano in sostanza la legittimazione dell'Agcom a intervenire in via cautelare, ingiungendo ai "trasportatori di segnale" di inibire entro 30 minuti l'accesso agli indirizzi internet colti in piena e flagrante violazione di copyright (degli eventi sportivi in diretta, per esempio). Tra le varie eccezioni sollevate dai provider indipendenti, l'usurpazione di funzioni giudiziarie per aver l'AgCom adottato deliberazioni "sostitutive" dei poteri della magistratura. Considerazione, questa, recisamente respinta dal Tar, secondo cui non solo la legge prevede l'immediata "cessione" della materia del contendere nel caso di ricorso, appunto, all'autorità giudiziaria, ma addirittura già nelle direttive sul commercio elettronico di inizio millennio (a cominciare dalla 31 del 2000) erano previste azioni inibitorie che «possono essere ordinanze di organi giurisdizionali o autorità amministrative che obbligano a porre fine a una violazione o impedirli, anche con la rimozione dell'informazione illecita o la disabilitazione dell'accesso alla medesima» (considerando 45). Quanto alla legittimazione dell'AgCom come fonte normativa, il Tar ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato proprio su questa materia: «Non si può ignorare la nota e riconosciuta elaborazione in materia di c.d. poteri impliciti (anche) delle autorità quali quella di cui qui si tratta, grazie alla quale si è pervenuti a condividere il fatto che sono configurabili funzioni normative in capo a tali soggetti giuridici».

E infine, sull'asserita inesigibilità di correttivi così veloci (30 minuti per disattivare, pena sanzioni per inosservanza all'ordine) «L'esiguità del termine contestata dalla ricorrente, è da rapportare ai tempi - altrettanto esigui - degli eventi sportivi che possono costituire occasione di condotte illecite e all'esigenza di approntare una tutela concreta e non meramente formalistica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
Affitti brevi, i gestori esonerati comunicano l'assenza di dati
Il termine per l'invio dei dati in ottemperanza alla Dac7 è il 31 gennaio

dell'anno successivo a quello di riferimento.
di Alessandra Caputo
La versione integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.com](#)

Bonus edilizi, le detrazioni d'imposta non concorrono a formare l'imponibile

Imprese

La norma di comportamento 224 dell'Associazione italiana dottori commercialisti

Filippo Landucci
Fabio Landuzzi

Le imprese che hanno sostenuto spese per lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili e che, a fronte di tali spese, hanno maturato dei bonus fiscali in forma di detrazioni d'imposta, si domandano se tali bonus debbano concorrere alla formazione del loro risultato imponibile, ai fini delle imposte sul reddito. A questo quesito risponde, in senso negativo, la norma di comportamento n. 224. Proprio in quanto tali, le detrazioni d'imposta in questione sono sempre escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito dell'impresa. L'assunto vale sia che si tratti di immobili strumentali, sia che si tratti di immobili merce.

Se è vero che sul piano della rappresentazione contabile l'Oic, nella comunicazione del 3 agosto 2021, ebbe a qualificare i bonus edilizi quali contributi - qualificazione, che, peraltro, ha incontrato autorevoli voci di disaccordo -, non può mutare la natura tributaria di questi benefici, che rimane quella di una detrazione d'imposta collegata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MASSIMA E LA COMMISSIONE		
LA MASSIMA	Rilevanza fiscale delle detrazioni edilizie ed energetiche (Aidc - Norma di comportamento n. 224)	
Le detrazioni d'imposta concesse all'impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette.		
Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione - bene strumentale o bene merce - dell'immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d'imposta.		
LA COMMISSIONE	Componenti	
Annalisa Donesana (presidente), Filippo Jacobacci (segretario), Marco		
Allena, Nicola Galleani D'Agliano, Giorgio Confente, Gianluca Cristofori, Roberta Dell'Apa, Alberto Di Vita, Francesco Gerla, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Paolo Ludovici, Luca Nobile, Paola Piantedosi, Massimiliano Sironi, Stefano Trettel, Andrea Vasapolli, Eugenio De Chiara (consigliere Aidc)		
Esperti		
Alberto Arrigoni, Giuseppe Bernoni, Giulio Boselli, Nino Clerici, Angelo Contrino, Alessandro Cotto, Flavio Dezzani, Joseph Holzmiller, Maurizio Logozzo, Giuseppe Marini, Guido Marzorati, Silvio Necchi, Antonio Ortolani, Marco Piazza, Ambrogio Piccoli, Stefano Poggi Longostrevi, Raffaele Rizzardi, Franco Roscini Vitali, Luca Rossi, Edoardo Ginevra (presidente Aidc - Sezione di Milano)		

IN BREVE

LEGGE IN VIGORE A FEBBRAIO Sanzioni pesanti contro gli ecovandali

Entrerà in vigore l'8 febbraio la legge 6/2024, pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale, contenente disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Tra le diverse disposizioni, la norma prevede sanzioni amministrative da 20mila a 60mila euro per chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Sanzione da 10mila a 40mila se si deturpano o imbrattano beni culturali o paesaggistici, o se li si destina a un uso pregiudizievole per la loro conservazione. Viene inoltre introdotta la reclusione da

uno a cinque anni e la multa fino a 10mila euro in caso di distruzione, dispersione, deterioramento di cose mobili o immobili altrui in occasioni di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico.

ITS ACADEMY Dal titolo all'insegnamento

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto 19 dicembre 2023 del ministero dell'Istruzione e del merito, che fa parte dei provvedimenti di attuazione della riforma degli Its. In particolare questo decreto contiene la tabella di corrispondenza dei titoli di quinto e sesto livello Eqf, rilasciati a conclusione dei percorsi formativi degli Its academy, alle classi di concorso per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.